REGOLAMENTO PER USCITE SUL TERRITORIO, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Le visite guidate e i viaggi di istruzione presuppongono una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nella scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico e si configurano come parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.

Art. 1. Si intendono per "uscite sul territorio" le attività didattiche compiute dalle classi al di fuori dell'ambiente scolastico, o sue pertinenze, ma direttamente nel territorio comunale o nelle località limitrofe e la cui durata permane all'interno dell'orario scolastico giornaliero. In linea di massima devono essere effettuate senza aggravio di spesa per le famiglie. Qualora vengano effettuate a piedi, nel territorio di Massa, costituiscono una naturale condizione di lavoro delle scolaresche, pertanto non necessitano di alcuna autorizzazione amministrativa, è sufficiente la disponibilità di un congruo numero di docenti accompagnatori e della comunicazione alla dirigenza compilando l'apposito modulo. Qualora, invece, necessitino di scuolabus /mezzi pubblici, è necessaria l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Art. 2. Si intendono per "visite guidate" le visite che le scolaresche effettuano in comuni/province diversi dal proprio, ovvero nel proprio comune ma per una durata superiore all'orario scolastico giornaliero.

Art. 3. Si intendono per "viaggi di istruzione" tutti i viaggi che si svolgono per più di una giornata.

Art. 4. Tutti i partecipanti a viaggi di istruzione devono essere in possesso di un documento di identificazione, nonché, per i viaggi all'estero, di un documento valido per l'espatrio. Nel caso sempre di viaggi all'estero (in Europa) ciascun alunno dovrà portare con sé la tessera sanitaria. La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita in casi particolari (ad esempio per gli alunni diversamente abili) e a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'istituto.

Art. 5. Per le uscite sul territorio, la scuola acquisisce dai genitori un consenso annuale, si impegna poi (salvo casi eccezionali: durata brevissima e nelle immediate vicinanze della scuola) a comunicare loro, di volta in volta, le uscite. Per le visite guidate e i viaggi di istruzione sarà richiesto obbligatoriamente a chi esercita la potestà famigliare il consenso preventivo scritto per ogni iniziativa.

Art. 6. Per i viaggi di istruzione, contestualmente alla consegna del prescritto atto di assenso, che deve essere firmato per i minorenni da entrambi i genitori (salvo casi particolari), si dovranno versare le quote previste sul conto corrente bancario intestato all' Istituto, entro le scadenze indicate pena la mancata partecipazione al viaggio.

Art. 7. Nessun viaggio o visita può essere effettuata ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte. Al divieto fanno eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di alunni appartenenti a classi diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali, ambientali, ecc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive, agonistiche e non, escursioni, concorsi, esercitazioni didattiche;

gli alunni non partecipanti dovranno frequentare regolarmente le lezioni, svolgendo esercitazioni o attività didattiche relative al programma svolto precedentemente.

Art. 8. L'adesione firmata al viaggio di istruzione comporta un impegno anche in termini economici, per cui le famiglie dovranno ponderare la loro scelta per evitare defezioni dell'ultimo momento che creino disagi organizzativi. Nel caso in cui un alunno, che ha già versato regolarmente la quota, non possa partecipare all'iniziativa, verrà rimborsato il costo del trasporto, di eventuali penali e di tutti i costi individuali già prenotati (ingressi, musei, guide, ecc.) in base agli accordi stipulati con l'Agenzia.

Art. 9. Le famiglie collaboreranno attivamente con l'Istituto nella responsabilizzazione dei figli riguardo al rispetto delle regole previste dal presente Regolamento, dalle Direttive del Dirigente e dal programma della visita/viaggio di istruzione.

Art. 10. In caso di presenza di allergie agli alimenti o celiachia, la famiglia dovrà comunicarlo tempestivamente alla Scuola che fornirà le informazioni all'Agenzia di viaggi.

Art. 11. In caso di necessità di somministrazione di farmaci, la famiglia dovrà, preventivamente, sottoscrivere l'apposita Convenzione con il personale e il Dirigente Scolastico.

Art. 12. La durata dei viaggi è così stabilita:
Scuola dell'infanzia

- Uscite nel territorio - Visite guidate	Totale complessivo Max. 5 gg.

Scuola Primaria

Classi prime e seconde	- Uscite nel territorio - Visite guidate	Totale complessivo Max. 6 gg.
Classi terze	- Uscite nel territorio - Visite guidate	Totale complessivo Max. 7 gg.
Classi quarte e quinte	- Uscite nel territorio - Visite guidate - Viaggi di Istruzione (max 2 giorni)	Totale complessivo Max. 7 gg.

Scuola Secondaria di Primo Grado

Classi prime	- Uscite nel territorio - Visite guidate - Viaggi di istruzione	Totale complessivo Max. 14 gg.
Classi seconde	- Uscite nel territorio - Visite guidate - Viaggi di istruzione	Totale complessivo Max. 16 gg.
Classi terze	- Uscite nel territorio - Visite guidate - Viaggi di istruzione	Totale complessivo Max. 16 gg.

Art. 13. Per gli alunni della scuola dell'obbligo, si fa presente quanto segue:
- riguardo alle prime classi della scuola primaria, si ritiene opportuno raccomandare che gli spostamenti avvengano nell'ambito delle rispettive province, o province limitrofe, mentre per le successive classi possono essere allargati all'intera regione. Ovviamente tale criterio territoriale assume carattere generale e orientativo, essendo connesso con la volontà di evitare lunghi viaggi e con l'opportunità di far conoscere approfonditamente il proprio territorio. Infatti, non si esclude la possibilità di uno "sconfinamento" in una regione viciniore;

- riguardo alla scuola secondaria di primo grado, gli spostamenti possono avvenire sull'intero territorio nazionale. Limitatamente alle classi seconde e terze, potranno essere effettuati viaggi in Europa.

Art. 14. Non è consentita l'effettuazione di viaggi o visite guidate nel periodo degli scrutini, nell'ultimo mese (ultimi trenta giorni) delle lezioni, salvo visite di carattere ambientale.

Art. 15. Gli accompagnatori sono soggetti all'obbligo della vigilanza degli studenti con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile, integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11 luglio 1980, N. 312, anche, ove se ne presenti la necessità, nei riguardi degli alunni non esplicitamente affidati a loro ma partecipanti allo stesso viaggio. Tale vigilanza deve essere esercitata anche a tutela del patrimonio artistico e più in generale dei luoghi che si visitano.

Art. 16. Ai fini del conferimento dell'incarico il dirigente scolastico individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni. Tra di essi nomina un insegnante con funzioni di coordinatore/responsabile.

Art. 17. Per i viaggi di istruzione di uno o più giorni, il numero minimo di accompagnatori è di uno ogni quindici alunni; tale numero potrà essere elevato qualora il dirigente scolastico ne ravveda la necessità. Per gli alunni diversamente abili, di norma si prevede la necessità della presenza di un insegnante di sostegno ogni due alunni (se non in situazione di gravità) o di altro insegnante preferibilmente in possesso di specializzazione per il sostegno, in servizio nell'istituto. Occorre, inoltre, predisporre ogni altra misura di supporto commisurata alla tipologia della disabilità.

Art. 18. Per le uscite sul territorio e le visite guidate, al fine di superare le difficoltà dovute agli scuolabus che consentono di trasportare un solo adulto, si potrà autorizzare anche un solo accompagnatore per classe, purché il numero non sia superiore a 20 alunni e non ci siano alunni diversamente abili. In presenza di questi ultimi, dovrà esserci un docente ogni due alunni e con rapporto uno a uno in caso di alunni in situazione di gravità; il docente di sostegno potrà sorvegliare fino ad un massimo di 5 alunni, nel caso in classe ci sia solo un alunno con diritto al sostegno ma non in situazione di gravità, valutando i singoli casi con il Dirigente. I docenti, comunque, programmeranno per tempo le uscite, in modo da assicurarsi la disponibilità di scuolabus adeguati a trasportare anche più di un adulto.

Art. 19. La funzione di accompagnatore può essere svolta anche dagli OSE/OSA, in aggiunta ai docenti, se autorizzati dall'Ente di appartenenza e dai collaboratori scolastici, per particolari compiti connessi con le loro funzioni e per specifiche esigenze logistico-organizzative.

Art. 20. Per ogni uscita, visita o viaggio d'istruzione, dev'essere previsto almeno un docente sostituto degli accompagnatori, che sottoscrive l'impegno alla pari degli altri docenti. In caso di un consistente numero di accompagnatori, è preferibile prevedere la disponibilità almeno di due sostituti per non rischiare di dover annullare il programma all'ultimo momento a causa della mancanza degli accompagnatori previsti.

Art. 21. Può partecipare al viaggio anche il Dirigente Scolastico.

Art. 22. Possono partecipare altri docenti dell'istituto non insegnanti nelle classi che partecipano al viaggio ed eventuali figli di docenti accompagnatori (questa ipotesi da prendere in considerazione solo per situazioni particolari, autorizzate dal Dirigente). Tutti gli accompagnatori devono essere provvisti di assicurazione.

Art. 23. Al rientro dei viaggi di istruzione il docente responsabile stenderà una relazione al Dirigente Scolastico, controfirmata anche dagli altri accompagnatori, in cui riferirà sull'esito dell'iniziativa attuata, su eventuali inconvenienti verificatesi e sulla puntualità e qualità del servizio complessivamente fornito dall'Agenzia di viaggi o dalla ditta di trasporti.

Art. 24. Per facilitarne l'organizzazione e consentirne l'attuazione, le visite e i viaggi devono essere programmati fin dall' inizio dell'anno scolastico, approvati dai Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione, deliberati dal Consiglio d'Istituto. La modulistica predisposta per la visita o il viaggio programmato, compilata e sottoscritta dagli accompagnatori, dovrà pervenire all'Ufficio di Segreteria entro il 30 novembre. Tale termine potrà essere straordinariamente posticipato a discrezione del Dirigente.

Art. 25. La Segreteria dell'Istituto si fa carico dell'organizzazione delle visite e dei viaggi, relativamente alle richieste di preventivi, all'aggiudicazione del servizio e per tutta la parte amministrativa. Il referente gite si farà carico di una prima indagine conoscitiva durante la fase di richiesta dei preventivi.

Art. 26. Non potranno in alcun modo esser autorizzati viaggi e visite di istruzione che non presentino i requisiti stabiliti dal presente Regolamento e dalla vigente normativa.